

DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 31 gennaio 1991
Circolare n. 25

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI

OGGETTO: Legge 29.12.1990, n. 407. Contratti di formazione e lavoro ed altre agevolazioni contributive.

La legge 29.12.1990, n. 407 (G.U. 31.12.1990, serie generale, n. 303) detta anche disposizioni in materia di contribuzioni dovute a questo Istituto per i contratti di formazione e lavoro, nonche' di agevolazioni contributive in caso di assunzione di lavoratori da lungo tempo disoccupati o in CIG straordinaria.

Si illustra, pertanto, il contenuto di tali norme.

PARTE PRIMA
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

1) Riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218.

L'art. 8 della legge in esame dispone ai commi 1, 2, 3 e 4 quanto segue:

Comma 1:

"Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dei contratti di formazione e lavoro, a favore dei datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i lavoratori assunti con tali contratti a decorrere dal 1 gennaio 1991, si applica, sulle correnti aliquote dei

contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione del 25 per cento.

Comma 2

Per le imprese artigiane nonche' per quelle operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Le circoscrizioni di cui al presente comma sono individuate per ciascun anno solare con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego.

Comma 3

Per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione del 40 per cento.

Comma 4

Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori".

Cio' premesso, per i datori di lavoro in epigrafe, operanti cioe' nelle aree non ricomprese nei territori di cui al citato T.U. per il Mezzogiorno, per assunzioni con contratto di formazione e lavoro aventi decorrenza successiva al 31.12.1990, si applicheranno le agevolazioni con-tributive appresso specificate.

a) Datori di lavoro in genere ammessi alla stipula dituali contratti (imprese, consorzi di imprese compresi i consorzi di imprese artigiane, enti pubblici economici, datori di lavoro iscritti negli albi professionali).

Ai datori di lavoro di cui alla presente lettera a) fatto salvo quanto previsto per le imprese di cui ai successivi punti b e c, si

applica sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti comuni una riduzione del 25 per cento limitatamente alla parte a carico dello stesso datore di lavoro (nella contribuzione a carico del datore di lavoro rientra anche l'aliquota dello 0,50 per cento di cui all'art. 3 della legge n. 297/1982).

E' dovuta per intero la contribuzione a carico del lavoratore.

b) Imprese artigiane (esclusi i consorzi) ed imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale, circoscrizioni individuate per ciascun anno solare con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Per le imprese in epigrafe la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro (nella quale va ricompresa l'aliquota dello 0,50 per cento di cui all'art. 3 della legge n. 297/1982) e' dovuta nella misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Resta ferma l'aliquota a carico del dipendente secondo le comuni norme.

Mentre le imprese artigiane hanno, comunque, titolo all'agevolazione contributiva indipendentemente dalla circoscrizione in cui operano, alle imprese diverse da quelle artigiane detta agevolazione compete solo se le stesse operano nelle circoscrizioni caratterizzate dal rapporto di cui sopra individuate con decreto ministeriale.

Fino all'emanazione di detto decreto e' opportuno che le stesse imprese (diverse da quelle artigiane) provvedano ad effettuare gli adempimenti contributivi, salvo successivo rimborso, usufruendo delle riduzioni previste sotto la lettera a) ovvero, in quanto spettanti, di quelle indicate alla successiva lettera c).

L'agevolazione in discorso (contributo apprendisti) spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro (consorzi di

imprese, liberi professionisti, enti pubblici economici).

c) Imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti.

Per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti e' stabilita la riduzione del 40 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (ferma restando la contribuzione per intero a carico del datore di lavoro).

Al riguardo, si precisa che:

- per imprese del settore commerciale devono intendersi quelle svolgenti attivita' di commercio al dettaglio ed all'ingrosso.

Dette imprese sono pertanto quelle contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX.

Sono, quindi, da ritenere escluse le imprese esercenti attivita' commerciali non in senso stretto quali i pubblici esercizi della ristorazione e di somministrazioni di bevande (bar, ristoranti, ecc.) e quelle esplicanti attivita' di servizi in genere;

- le imprese del settore turistico vanno identificate nelle imprese turistiche definite tali dall'articolo 5 della legge quadro 17.5.1983, n. 217. Esse sono quelle che svolgono attivita' di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici individuate con le relative caratteristiche dall'art. 6 di detta legge: alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventu', rifugi alpini;

- agli effetti della realizzazione del requisito occupazionale (numero di dipendenti inferiore a 15) non si terra' conto nella forza occupata ne' degli apprendisti, in base a quanto disposto dall'art. 21, comma 7, della legge 28.2.1987, n. 56, ne' dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro stante l'analogia disposizione del comma 10 del D.L. 30.10.1984, n. 726, convertito nella legge 19.12.1984, n. 863. Il requisito occupazionale deve sussistere alla data di decorrenza dell'assunzione del lavoratore (che come si e' detto nella premessa generale deve essere successiva al 31.12.1990);

quindi la riduzione contributiva prevista dalla norma in esame viene mantenuta anche se nel corso dello svolgimento del singolo rapporto di formazione e lavoro si verifichi il superamento della forza occupazionale dei quattordici dipendenti.

2) Datori di lavoro operanti nei territori di cui al T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno.

L'art. 8 della legge non introduce disposizioni modificative di quelle regolanti le agevolazioni contributive previste per i contratti di formazione e lavoro posti in essere dai datori di lavoro operanti nei territori di cui al T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno, disposizioni contenute nell'art. 5 del D.L. 30.5.1988, n. 173, convertito nella legge 26.7.1988, n. 291 (circ. 21.7.1988, n. 164, circ. 16.9.1988, n. 193, circ. 19.6.1989, n. 139).

Pertanto, continuano a trovare applicazione le predette norme secondo le quali i benefici contributivi (relativamente alla parte a carico del datore di lavoro) sono stabiliti per le "imprese" ubicate nelle predette aree nella misura del contributo per apprendisti, mentre gli altri datori di lavoro (enti pubblici economici, liberi professionisti, consorzi di imprese compresi quelli di imprese artigiane) usufruiscono della riduzione del 50% dei contributi.

3) Altre disposizioni in materia di contratti di formazione e lavoro.

L'art. 8 della legge oltre alle disposizioni sopra illustrate riguardanti gli obblighi contributivi, introduce anche altre norme che attengono alla stipula dei contratti di formazione e lavoro e che di seguito si segnalano all'attenzione delle Sedi.

Comma 5:

Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici o ripetitivi, individuate, anche mediante riferimento ai livelli di inquadramento, dai

contratti collettivi nazionali di categoria o da accordi interconfederali.

Comma 6:

La facolta' di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non e' esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia gia' venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro.

Comma 7:

Il contratto di formazione e lavoro e' stipulato in forma scritta. In mancanza il lavoratore si intende assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Copia del contratto di formazione e lavoro e del relativo progetto vengono consegnate al lavoratore all'atto dell'assunzione.

Comma 8:

In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi inerenti alla formazione del lavoratore, l'Ispettorato del Lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di formazione e lavoro, del beneficio di cui al comma 1 per il lavoratore interessato.

MODALITA' OPERATIVE

territori del Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218.

1. Datori di lavoro in genere che procedono ad assunzioni di dipendenti con contratto di formazione e lavoro con decorrenza successiva al 31.12.1990 e che hanno titolo alla riduzione del 25% dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico.

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 dovranno essere osservate integralmente le modalita' operative riportate al punto II della circolare n. 261 del 7 dicembre 1990 avente per oggetto "Norme in materia di contratti di formazione e lavoro - art. 9 D.L. 22.11.90, n.337".

2. Imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti che procedono ad assunzioni di dipendenti con contratto di formazione e lavoro con decorrenza successiva al 31.12.1990 e che hanno titolo alla riduzione del 40% dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico.

Le imprese in epigrafe opereranno come segue:

a) determineranno i contributi complessivamente dovuti per il personale interessato in base all'INTERA ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore), senza operare alcuna riduzione; i dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione "57" di nuova istituzione, avente il significato di "lavoratori assunti con contratto di formazione aventi titolo alle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 3 della legge n. 407/1990".

In particolare, le imprese esporranno i dati in uno dei righi in bianco dei quadri "B" e "C" del mod. DM10/2-89, riportando:

- nella casella COD i codici
157 preceduto dalla dicitura "OP. C. FORM."
257 " " " " "IMP. C. FORM."
O57 " " " " "OP. C. FORM. P.T."
Y57 " " " " "IMP. C.FORM. P.T."
- nella casella "N. DIPEND." il numero dei lavoratori assunti con il contratto di formazione in questione;
- nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali dipendenti;
- nella casella "N. GIORNATE", il numero delle giornate retribuite per le qualifiche 157 e 257 ovvero il numero delle ore retribuite per le qualifiche O57 e Y57;
- nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO",

l'importo dei contributi come sopra determinato;

b) calcoleranno l'importo pari al 40% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Rid. 40% art. 8, comma 3 L. 407/1990" e dal codice di nuova istituzione "L173".

Qualora, per eventi che ne comportino la necessita', i datori di lavoro debbano esporre nei quadri "B - C" del mod. DM10/2 i dati relativi alla contribuzione previdenziale separatamente da quelli relativi alla contribuzione assistenziale, questi ultimi dati, per i dipendenti con contratto di formazione, devono essere esposti unitamente a quelli degli altri dipendenti per i quali detta contribuzione viene esposta separatamente, mentre continueranno ad essere esposti con i codici 157, 257, 057 e Y57 i contributi previdenziali.

Nel caso di esposizione separata della contribuzione assistenziale, qualora siano presenti dipendenti part-time, si rammenta che, ai fini dell'esposizione di detta contribuzione, al numero delle giornate retribuite dei dipendenti comuni, dovra' essere sommato non il numero delle ore retribuite dei lavoratori a tempo parziale, bensì il numero delle giornate nelle quali dette ore sono collocate.

3. Imprese artigiane

Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro successivamente al 31/12/1990 dovranno essere osservate le modalita' operative riportate nel manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM10/89 - Edizione gennaio 1989" pag. 18.

4. Imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale.

Dette imprese, in attesa della emanazione dei decreti ministeriali che individueranno le circoscrizioni caratterizzate dal rapporto di cui sopra, dovranno osservare le modalita' operative

previste al precedente punto 1, ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, quelle di cui al precedente punto 2.

B) Datori di lavoro operanti nelle aree ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218.

Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro successivamente al 31/12/1990 dovranno essere osservate le modalita' operative riportate nel manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM10/89 - Edizione gennaio 1989" pagg. 18, 19 e 29.

PARTE II

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI PER C.I.G. STRAORDINARIA DA ALMENO 24 MESI

Il comma 9 dell'art. 8 della legge stabilisce che "a decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sara' costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalita' indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi".

Inoltre, il comma 10 stabilisce quanto segue:

"Nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:

"a-bis) liste di mobilita': lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo".

La norma sopra riportata, al fine di favorire l'impiego di lavoratori da lungo tempo disoccupati o in C.I.G. straordinaria prevede, dunque, agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che procedono alla loro assunzione.

In merito alla sua applicazione si rileva quanto segue:

- quanto all'identificazione dei datori di lavoro, essi sono quelli indicati nei primi tre commi dell'art. 8 e, quindi, in genere i datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro (imprese, consorzi di imprese, enti pubblici economici, datori i scritti negli albi professionali). Le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 8 della legge n. 407 del 29.12.1990, essendo dirette indistintamente a qualsiasi datore di lavoro, possono interessare anche le aziende esercenti pubblico servizio di trasporto ai fini delle riduzioni o degli esoneri contributivi previsti per il personale assunto a tempo indeterminato dal 1 gennaio 1991 e alle altre condizioni ivi previste.

Al riguardo si precisa che la gestione speciale del "Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri" sara' ovviamente interessata solo per il personale di cui sopra e' cenno che risulti altresì iscrivibile a tale Fondo ai sensi dell'art. 4 della legge 29.10.1971, n. 889 (vedasi circ. n. 257 del 7.12.1989).

A tale ultimo riguardo e' inoltre opportuno ricordare che le assunzioni a tempo indeterminato, da parte delle aziende in parola, di personale addetto al pubblico servizio di trasporto comportano l'iscrizione al Fondo speciale solo se a tali aziende non e' fatto obbligo di applicare le norme di cui al R.D. 8.1.1931, n. 148 e successive modificazioni, in quanto, come peraltro gia' noto, per il personale dipendente da aziende che siano invece tenute al rispetto del decreto stesso l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri e' condizionata ad un provvedimento specifico di "inquadramento in ruolo";

- quanto alla condizione soggettiva dei lavoratori, deve trattarsi di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi e, come tali, iscritti nelle liste di collocamento, ovvero che, sempre almeno da ventiquattro mesi, siano sospesi dal lavoro e

risultino beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale.

Le agevolazioni contributive competono a condizione che l'assunzione avvenga a decorrere da data successiva al 31.12.1990 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non sia effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti dalla stessa impresa per qualsiasi causa licenziati o sospesi.

Le agevolazioni spettano nella seguente misura:

a) per la generalita' dei datori di lavoro in argomento ammessi al beneficio secondo quanto in precedenza chiarito:

si applica per un periodo di trentasei mesi una riduzione del 50% dei contributi dovuti a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento dell'intera quota a carico del lavoratore (l'aliquota dello 0,50% di cui all'art. 3 della legge n. 297/1982 rientra nella contribuzione a carico del datore di lavoro); l'applicazione di tale riduzione esclude l'azienda dalla fiscalizzazione degli oneri sociali per i lavoratori interessati della riduzione stessa;

b) per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218 e per le imprese artigiane: si applica l'esenzione totale per un periodo di trentasei mesi dei contributi a carico del datore di lavoro (ivi compresa l'aliquota dello 0,50% ex art. 3 legge n. 297/1982), mentre e' dovuta l'intera contribuzione a carico del lavoratore. I datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al citato T.U. che non rivestono la natura di impresa o di impresa artigiana (enti pubblici economici, liberi professionisti, consorzi di imprese ivi comprese quelli di imprese artigiane) hanno titolo alla riduzione del 50%.

Ai fini di cui sopra, la legge prevede la costituzione in ogni regione di apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Per usufruire dell'agevolazione contributiva in argomento i datori di lavoro aventi titolo dovranno dare comunicazione dell'assunzione

(avente decorrenza successiva al 31.12.1990) alla Sede I.N.P.S. competente, allegando documentazione da cui si possa evincere che l'assunzione e' avvenuta nelle condizioni prima richiamate previste dalla normativa in esame, documentazione che potra' essere costituita da dichiarazione della sezione circoscrizionale per l'impiego ovvero dalla copia del relativo nulla-osta rilasciato dallo stesso ufficio, integrata, ove occorra, da ogni altro utile documento di lavoro o dichiarazione di parte o da elementi che le Sedi stesse potranno richiedere ai competenti uffici preposti al collocamento.

I documenti predetti saranno custoditi dalle Sedi in modo da poter attivare gli opportuni controlli sulla regolarita' degli adempimenti contributivi.

Ai datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni in questione sara' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1991, il codice di autorizzazione 5N di nuova istituzione avente il significato di Azienda beneficiaria delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 9, legge n. 407/1990.

MODALITA' OPERATIVE

A) Datori di lavoro diversi dalle imprese artigiane, operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218.

1. Datori di lavoro in genere diversi dalle imprese artigiane che procedono ad assunzioni di dipendenti ai sensi dell'art. 8, comma 9 della L.407/1990, con decorrenza successiva al 31.12.1990 e che hanno titolo alla riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico.

Le imprese in epigrafe opereranno come segue:

a) determineranno i contributi complessivamente dovuti per il personale interessato in base all'INTERA ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore prevista per il settore di appartenenza), senza operare alcuna riduzione; i dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione "58" di nuova istituzione, avente il significato di "lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9 della legge n. 407/1990

aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro".

In particolare, le imprese esporranno i dati in uno dei righi in bianco dei quadri "B" e "C" del mod. DM10/2-89, riportando:

- nella casella COD i codici 158 preceduto dalla dicitura "OP. L.407/90 258 " " "

"IMP. L.407/90"
- nella casella "N. DIPEND." il numero dei lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9 L. 407/1990;

- nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle

- nella casella "N. GIORNATE" il numero delle giornate retribuite;

- nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO"

l'importo dei contributi come sopra determinato;

b) calcoleranno l'importo pari al 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Rid. 50% art. 8, comma 9 L. 407/1990" e dal codice di nuova istituzione "L174".

Qualora, per eventi che ne comportino la necessita', i datori di lavoro debbano esporre nei quadri "B - C" del mod. DM10/2 i dati relativi alla contribuzione previdenziale separatamente da quelli relativi alla contribuzione assistenziale, questi ultimi dati, per i dipendenti beneficiari delle agevolazioni in questione devono essere esposti unitamente a quelli degli altri dipendenti per i quali detta contribuzione viene esposta separatamente, mentre continueranno ad essere esposti con i codici 158 e 258 i contributi previdenziali.

2. imprese minerarie che procedono ad assunzioni di dipendenti ai sensi dell'art. 8, comma 9 della L.407/1990, con decorrenza successiva al 31.12.1990 e che hanno titolo alla riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico.

Per i lavoratori occupati in lavori in superficie dovranno essere osservate le modalita' di cui al precedente punto 1.

Per l'esposizione, invece, dei dati relativi ai dipendenti adibiti in lavori in sotterraneo, le aziende minerarie devono esporre i dati

relativi ai dipendenti stessi (numero dipendenti, numero giornate, retribuzioni e contributi), in uno dei righi in bianco dei quadri "B" e "C" del mod. DM10/2, preceduti dalle diciture "OP.L.407/90" e "IMP. L.407/90" e dai codici di nuova istituzione "K158" e "K258", rispettivamente per gli operai e per gli impiegati.

In corrispondenza dei predetti codici deve essere riportato l'importo dei contributi complessivamente dovuto in base all'intera aliquota contributiva (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore), mentre l'importo della riduzione spettante (50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro) deve essere esposto in uno dei righi in bianco del quadro "D" con il codice di nuova istituzione "L174".

3. Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9 della L.407/1990, con decorrenza successiva al 31.12.1990 ed iscritti al "Fondo di previdenza dell'ENEL e delle aziende elettriche private", al "Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia" e al "Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto", per i quali le aziende hanno titolo alle agevolazioni del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali.

Per l'esposizione dei dati relativi alle contribuzioni previdenziali minori e ai contributi di malattia dovranno essere osservate le modalita' di cui al precedente punto 1.

Per l'esposizione, invece, dei dati relativi alla contribuzione dovuta ai Fondi di previdenza dovranno essere osservate le modalita' di seguito riportate per ciascun Fondo.

*** FONDO DI PREVIDENZA DELL'ENEL e DELLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE**

L' ENEL e le Aziende elettriche private esporranno la contribuzione relativa al trimestre, dovuta al Fondo e alla gestione Asili Nido, (intera quota a carico dei lavoratori e quota ridotta a carico dei datori di lavoro), in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di

nuova istituzione "X580" preceduto dalla dizione "FP. AN. L.407/90". Nell'apposita casella dovra' essere indicato l'ammontare delle retribuzioni imponibili relative al trimestre. Nessun dato dovra' essere riportato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

Per i lavoratori in questione la contribuzione e' dovuta nella misura complessiva del 19,485 %, cosi' ripartita:

- 13,675 % a carico del datore di lavoro (comprensiva dello 0,050% per gli Asili Nido)
- 5,81% a carico del lavoratore

* FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA

Le Aziende esporranno la contribuzione relativa al trimestre, dovuta al Fondo e alle gestioni GESCAL e Asili Nido (intera quota a carico dei lavoratori e quota ridotta a carico dei datori di lavoro) in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "X580" preceduto dalla dizione "FP. AN. G. L.407/90". Nell'apposita casella dovra' essere indicato l'ammontare delle retribuzioni imponibili relative al trimestre. Nessun dato dovra' essere riportato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

Per i lavoratori in questione la contribuzione e' dovuta nella misura complessiva del 12,805 %, cosi' ripartita:

- 7,555 % a carico del datore di lavoro (comprensiva dello 0,050% per gli Asili Nido e dello 0,35% per la GESCAL)
- 5,25% a carico del lavoratore (comprensiva dello 0,35% per la GESCAL).

* FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

Le Aziende esporranno la contribuzione dovuta al Fondo e alle gestioni GESCAL e Asili Nido (intera quota a carico dei lavoratori e quota ridotta a carico dei datori di lavoro) in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "X580" preceduto dalla dizione "FP. AN. G. L.407/90". Nelle apposite caselle

dovranno essere indicati, altresì, il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite e l'ammontare delle retribuzioni imponibili.

Per i lavoratori in questione la contribuzione e' dovuta nella misura complessiva del 22,755%, così ripartita:

- 12,715% a carico del datore di lavoro (comprensiva dello 0,050% per gli Asili Nido e dello 0,35% per la GESCAL)
- 10,04% a carico del lavoratore (comprensiva dello 0,35% per la GESCAL).

B) Imprese operanti nelle aree ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218 e imprese artigiane che procedono ad assunzioni di dipendenti ai sensi dell'art. 8, comma 9 della L.407/1990, con decorrenza successiva al 31.12.1990 e che hanno titolo alla esenzione totale dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico.

1. Imprese in genere

Le imprese in epigrafe opereranno come segue:

a) determineranno i contributi complessivamente dovuti per il personale interessato in base all'INTERA ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore prevista per il settore di appartenenza), senza operare alcuna riduzione; i dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione "59" di nuova istituzione, avente il significato di "lavoratori assunti ai sensi della art. 8, comma 9 della legge n. 407/1990 aventi titolo all'esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro".

In particolare, le imprese esporranno i dati in uno dei righi in bianco dei quadri "B" e "C" del mod. DM10/2, riportando:

- nella casella COD i codici 159 preceduto dalla dicitura "OP. L.407/90 259 " " " "IMP. L.407/90"

- nella casella "N. DIPEND." il numero dei lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9 L. 407/1990;

- nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali dipendenti;

- nella casella "N. GIORNATE" il numero delle giornate retribuite;

- nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO" l'importo dei contributi come sopra determinato;

b) calcoleranno l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Esonero art. 8, comma 9 L. 407/1990" e dal codice di nuova istituzione "L175".

Qualora, per eventi che ne comportino la necessita', i datori di lavoro debbano esporre nei quadri "B - C" del mod. DM10/2 i dati relativi alla contribuzione previdenziale separatamente da quelli relativi alla contribuzione assistenziale, questi ultimi dati, per i dipendenti beneficiari delle agevolazioni in questione devono essere esposti unitamente a quelli degli altri dipendenti per i quali detta contribuzione viene esposta separatamente, mentre continueranno ad essere esposti con i codici 159 e 259 i contributi previdenziali.

2. Imprese minerarie

Per i lavoratori occupati in lavori in superficie dovranno essere osservate le modalita' di cui al precedente punto 1, lett. B).

Per l'esposizione, invece, dei dati relativi ai dipendenti adibiti in lavori in sotterraneo, le aziende minerarie devono esporre i dati relativi ai dipendenti stessi (numero dipendenti, numero giornate, retribuzioni e contributi), in uno dei righi in bianco dei quadri "B" e "C" del mod. DM10/2, preceduti dalle diciture "OP.L.407/90" e "IMP. L.407/90" e dai codici di nuova istituzione "K159" e "K259", rispettivamente per gli operai e per gli impiegati.

In corrispondenza dei predetti codici deve essere riportato l'importo dei contributi complessivamente dovuto in base all'intera aliquota contributiva (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore), mentre l'importo della riduzione spettante (corrispondente all'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro) deve essere esposto in uno dei righi in bianco del quadro "D" con il codice di nuova istituzione "L175" di cui al precedente punto 1.

3. Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9 della L.407/1990, con decorrenza successiva al 31.12.1990 ed iscritti al "Fondo di previdenza dell'ENEL e delle aziende elettriche private", al "Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia" e al "Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto", per i quali le aziende hanno titolo alla esenzione totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro.

Per l'esposizione dei dati relativi alle contribuzioni previdenziali minori e ai contributi di malattia dovranno essere osservate le modalita' di cui al precedente punto 1, lett. B).

Per l'esposizione, invece, dei dati relativi alla contribuzione a carico del lavoratore dovuta ai Fondi di previdenza dovranno essere osservate le modalita' di seguito riportate per ciascun Fondo.

* FONDO DI PREVIDENZA DELL'ENEL e DELLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE

Le Aziende elettriche private esporranno la contribuzione relativa al trimestre, dovuta al Fondo (quota a carico dei lavoratori) in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "X590" preceduto dalla dizione "FP. AN. L.407/90". Nell'apposita casella dovro' essere indicato l'ammontare delle retribuzioni imponibili relative al trimestre. Nessun dato dovro' essere riportato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

Per i lavoratori in questione la contribuzione a carico del lavoratore e' dovuta nella misura del 5,81 %.

* FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA

Le Aziende esporranno la contribuzione relativa al trimestre, dovuta al Fondo e alla gestione GESCAL (quota a carico dei lavoratori) in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, utilizzando il

codice di nuova istituzione "X590" preceduto dalla dizione "FP. AN. G. L.407/90". Nell'apposita casella dovrà essere indicato l'ammontare delle retribuzioni imponibili relative al trimestre. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

Per i lavoratori in questione la contribuzione a carico del lavoratore e' dovuta nella misura del 5,25 % (comprensiva dello 0,35% per la GESCAL).

* FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

Le Aziende esporranno la contribuzione dovuta al Fondo e alla gestione GESCAL (quota a carico dei lavoratori) in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "X590" preceduto dalla dizione "FP. AN. G. L.407/90". Nelle apposite caselle dovranno essere indicati, altresì, il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite e l'ammontare delle retribuzioni imponibili.

Per i lavoratori in questione la contribuzione a carico del lavoratore e' dovuta nella misura del 10,04% a carico del lavoratore (comprensiva dello 0,35% per la GESCAL).

0000000

territori del Mezzogiorno che non rivestono la natura di impresa o di impresa artigiana (enti pubblici economici, liberi professionisti, consorzi di imprese compresi quelli di imprese artigiane) dovranno osservare le modalita' di esposizione previste per i datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nel Mezzogiorno, di cui alla precedente lettera A).

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO BILLIA